



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Macchia d'olio sulla strada: ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/07/2021



*Sinistro stradale; responsabilità; perdita di controllo del veicolo; danni del conducente; segnalazione stradale; violazione degli obblighi di custodia.*

Nel caso di una **macchia d'olio sul manto stradale** di recente formazione, la

prova del caso fortuito grava sul Comune.

## **Responsabilità per i danni da cose in custodia**

In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., se il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, è tenuto ad eliminare gli elementi pericolosi, non prevedibili, ma verificatisi in concreto, la responsabilità dell'ente pubblico va esclusa qualora lo stesso Ente non abbia avuto tempo sufficiente a neutralizzare l'imprevisto (e, dunque, per eliminare la macchia d'olio) intervenendo, in tale circostanza, il caso fortuito.

La prevedibilità è qui collegata alla nozione di conoscibilità, nel senso che l'obbligo del custode di prevedere le condizioni della strada dipende dalla conoscenza che lo stesso abbia del potenziale pericolo, spettando in ogni caso al custode medesimo provare che la situazione di pericolo (la presenza della sostanza oleosa) non visibile né segnalata sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza.

**Tribunale Marsala sez. I, 30/06/2020, n.368**

## **Macchia d'olio presente sul manto stradale e incidente**

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente **attività di manutenzione**, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

(Nella specie, la S.C. riteneva dimostrata la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, avendo accertato che la macchia d'olio presente sul manto si era appena

formata e l'ente **custode della strada**, non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo).

**Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, n.4963**

## **Macchia d'olio sull'asfalto: su chi grava la prova del caso fortuito?**

La prova della presenza di una **macchia d'olio sull'asfalto**, di recente formazione, non è prevedibile e quindi non risulta evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formata poco prima del **sinistro**.

In quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso Comune-custode, il quale ha l'onere di allegare elementi, anche se semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del caso fortuito nella **causazione del sinistro**.

**Cassazione civile sez. III, 15/03/2019, n.7361**

## **Danni da cose in custodia: è responsabile la PA?**

Nella **responsabilità** per i **danni cagionati da cose in custodia**, di cui all'art. 2051 c.c., la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con **immediatezza**, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (es. **macchia d'olio** presente sulla **pavimentazione stradale**) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

(Nella specie: è stata esclusa la **responsabilità del Comune** in un sinistro ove un'autovettura è sbandata mentre percorreva una strada statale ricoperta da fango e melma provenienti da uno stradello vicino, posto che la **dinamica del sinistro** si è accertato che la **perdita di aderenza** dei pneumatici della vettura è stata causata dalle condizioni verificatesi alcuni metri prima del punto di

confluenza tra lo stradello e la statale; del resto visto che la sera dell'incidente erano in corso **precipitazioni** e il manto stradale era bagnato, con presenza anche di **fango**, per cui attese le avverse **condizioni atmosferiche** in corso e la notevole lunghezza della statale non era esigibile un intervento "illico et immediate" da parte dell'**ente proprietario** della strada per ripristinare le condizioni di **sicurezza** della stessa).

**Tribunale Roma sez. XII, 15/03/2018, n.5640**

## **Olio sull'asfalto e caduta del ciclomotore**

Nel caso in cui la **caduta da un ciclomotore** sia stata cagionata non da un difetto strutturale della carreggiata ma dalla presenza sull'asfalto di olio proveniente da un **cassonetto dei rifiuti**, è esclusa la responsabilità dell'Ente gestore della strada qualora sia provato che l'Ente non avesse avuto conoscenza di tale situazione e che la macchia d'olio si fosse creata non molto tempo prima del sinistro, sì da escludersi che la situazione di pericolo fosse insorta in un tempo tale da consentire al Comune di averne conoscenza e di intervenire per rimuoverla.

**Tribunale Campobasso, 22/08/2017, n.502**

## **Gasolio sull'asfalto: è insidia stradale**

La presenza su una strada destinata al **traffico** veicolare di una macchia di olio o gasolio, lasciata lì per un numero considerevole di ore, costituisce di per sé insidia stradale, in quanto caratterizzata dalla concorrenza dell'elemento obiettivo della non visibilità, e di quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento, apparendo contrario all'"id quod plerumque accidit" che nella strada di un centro abitato possa esservi del **materiale scivoloso**.

**Tribunale Bari sez. III, 25/09/2007, n.2179**

## **Macchia d'olio sul manto stradale e sinistro**

La fattispecie di **uscita di strada** causata dalla presenza di macchia d'olio sul manto stradale dovuta a precedente sinistro non deve essere inquadrata

nell'ambito dell'art. 2054 c.c., ma, più correttamente, nell'ambito della figura generale della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. Pertanto, deve essere esclusa la legittimazione passiva delle compagnie di assicurazione coinvolte nel precedente sinistro che coprono solo i danni derivati direttamente ed immediatamente dalla **circolazione dei veicoli** dei propri assicurati.

**Giudice di pace Legnago, 27/07/2007, n.642**

## **Olio sull'asfalto e perdita di controllo del mezzo: il Comune risponde dei danni?**

Il Comune non risponde dei **danni subiti** da un motociclista che, a causa della presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, ha perso il controllo del mezzo in quanto - non essendo stata fornita, ex art. 2043 c.c., la prova di una condotta colpevole del convenuto sia sotto il profilo della negligenza che sotto quello della **condotta omissiva** - l'evento dannoso deve ritenersi riconducibile al fatto di un **terzo non identificato**.

Né, al fine, può essere invocata a carico del Comune la violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 2051 c. c. in quanto si ritiene che l'uso indiscriminato della strada da parte di un numero cospicuo di utenti e la sua estensione abbiano impedito all'Amministrazione di esercitare un effettivo potere di controllo sul **territorio di competenza**.

**Giudice di pace Monza, 03/05/2006**

## **Macchia d'olio sulla strada urbana**

Gli enti **proprietari delle strade** o i **concessionari** sono tenuti ad organizzarsi in modo adeguato con proprio personale o per mezzo di appaltatori tenendo conto dell'estensione della rete (comunque limitata e certa): le strade, infatti, sono opere dell'ingegno dell'uomo e dallo stesso controllabili, sia pure con impegno organizzativo e finanziario (a volte) non modesto.

La gravosità degli oneri connessi agli **obblighi di custodia** non comporta però impossibilità di custodia (fattispecie in cui un ciclomotorista era caduto a causa di una estesa macchia d'olio posta sulla carreggiata di una strada urbana).

**Tribunale Roma, 16/02/2005**

## **Macchia d'olio sull'asfalto non visibile e scarsa illuminazione pubblica**

Sussistono gli elementi caratterizzanti l'insidia e/o il trabocchetto, nel caso di una macchia d'olio presente sul **manto stradale**, non segnalata, nè, tantomeno, prevedibile, in quanto in una delle vie più importanti della città tutto poteva prevedersi e trovarsi, ad eccezione di olio sulla corsia di marcia.

(Nella specie, il giudicante ha riconosciuto interamente responsabile il Comune - proprietario della strada - per l'incidente occorso ad un **motociclista** che, mentre percorreva a velocità moderata a bordo del proprio motociclo una centralissima via del centro cittadino, perdeva l'equilibrio scivolando su una macchia d'olio presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile a causa della scarsissima **illuminazione pubblica** e per il colore simile a quello dell'asfalto).

**Giudice di pace Messina, 20/10/2004**

## **Macchia d'olio sull'asfalto: imprevedibilità del pericolo occulto**

L'**utente della strada** che lamenti un danno dovuto ad una insidia, nella specie la presenza di una macchia di olio sull'asfalto, non ha l'onere aggiuntivo di provare, oltre ai caratteri dell'invisibilità ed imprevedibilità propri del pericolo occulto, che tale insidia era presente da un ragionevole lasso temporale, giacché trattasi di prova diabolica che avrebbe come effetto di rendere irrisarcibile il danno ed inapplicabile il precetto di cui all'art. 2043 c.c.

**Tribunale Roma, 10/11/2003**

## **Macchia d'olio sulla strada: cosa deve provare il danneggiato?**

Nel caso di danni causati dalla presenza di una macchia d'olio sul manto stradale (fattispecie cui è inapplicabile il disposto dell'art. 2051 c.c.), il danneggiato ha

l'onere di provare non solo l'esistenza dell'insidia, ma anche la colpa dell'ente **proprietario della strada**, la quale sussiste in tutti i casi in cui tra l'insorgere dell'insidia ed il sinistro sia inutilmente trascorso quel lasso di tempo ragionevolmente necessario per rimuovere o **segnalare il pericolo**.

**Tribunale Roma, 23/03/2000**

## **Macchia d'olio sulla strada e segnalazione**

Il conducente di un **veicolo a motore**, il quale perda **olio** che si riversi sul manto stradale, non può limitarsi a cospargere di segatura la macchia di olio ed allontanarsi, ma deve adottare tutte le precauzioni (prime fra tutte, la segnalazione del **pericolo** mediante il "triangolo") per **evitare rischi** agli altri utenti della strada (nella specie, il tribunale ha ritenuto responsabile esclusivo dei danni subiti da un **motociclista**, scivolato su una macchia d'olio, il **conducente del camion** dal quale era fuoriuscito il liquido).

**Tribunale Roma, 20/12/1999**

### **Note**

*Autore immagine: macchia olio strada di [dominique landau](#)*